

4.0.1000

A.S. 2968

Articolo 4-bis

(Patto di stabilità interno)

1. All'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 12, primo periodo, le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è";
 - b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - c) al comma 12-quater le parole: "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma".
2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".
3. All'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nell'alinea le parole "in quattro classi, sulla base dei" sono sostituite dalle seguenti: "in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei";
 - b) alla lettera a), prima delle parole "prioritaria considerazione" sono inserite le seguenti "a decorrere dall'anno 2013,";

- c) alla lettera c), prima delle parole “incidenza della spesa del personale” sono inserite le seguenti “a decorrere dall’anno 2013,”;
 - d) alla lettera f), prima delle parole “tasso di copertura” sono inserite le seguenti “a decorrere dall’anno 2013,”;
 - e) alla lettera g), prima delle parole “rapporto tra gli introiti” sono inserite le seguenti “a decorrere dall’anno 2013,”;
 - f) alla lettera h), prima delle parole “effettiva partecipazione” sono inserite le seguenti “a decorrere dall’anno 2013,”;
 - g) alla lettera l), prima delle parole “operazione di dismissione” sono inserite le seguenti “a decorrere dall’anno 2013,”.
4. All’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter è soppresso.
 5. All’articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell’alinea, sostituire le parole “, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare” con le seguenti ”adeguano”.
 6. All’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 è soppresso.
 7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Articolo 4-ter

(Patto di stabilità interno degli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento.

Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella

classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.

6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

- a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;
- c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli

interventi di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta

giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, aggiungere, il seguente: "Gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna, sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo."

28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

31. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Articolo 4-quater

(Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle

spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011		
REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	26.465	56.838
BASILICATA	18.348	39.405
CALABRIA	36.764	78.956
CAMPANIA	98.398	211.325
EMILIA ROMAGNA	49.491	106.289
LIGURIA	23.408	50.272
LAZIO	119.357	256.338
LOMBARDIA	95.810	205.765
MARCHE	22.223	47.728
MOLISE	9.396	20.179
PIEMONTE	68.892	147.957
PUGLIA	54.713	117.504
TOSCANA	47.183	101.332
UMBRIA	20.321	43.642
VENETO	54.231	116.470
TOTALE	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011		
REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	26.557	57.035
BASILICATA	20.770	44.606
CALABRIA	39.512	84.857
CAMPANIA	89.286	191.755
EMILIA ROMAGNA	58.630	125.917
LIGURIA	28.687	61.609
LAZIO	69.539	149.346
LOMBARDIA	118.203	253.860
MARCHE	23.710	50.921
MOLISE	10.406	22.349
PIEMONTE	78.392	168.359
PUGLIA	46.824	100.561
TOSCANA	57.991	124.545
UMBRIA	19.582	42.056
VENETO	56.911	122.224
TOTALE	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

- a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) delle spese per la concessione di crediti;
- c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
- d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la

- manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
- e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
 - f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;
 - g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
 - h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
 - i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
 - j) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - k) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.
 - l) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.

6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.

7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe più virtuosa, non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007 – 2009, ridotta dello 0,9 per cento.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo

20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 13 agosto, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011						
AUTONOMIE SPECIALI	2012			2013 e successivi		
	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
BOLZANO	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
FRIULI VENEZIA GIULIA	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
SARDEGNA	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
SICILIA	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
TRENTINO ALTO ADIGE	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
TRENTO	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
VALLE D'AOSTA	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
TOTALE	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente

trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 4-ter. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

14. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il

monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 17.

15. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

16. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

17. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

18. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 17. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

19. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

20. Le informazioni previste dai commi 17, 18 e 19 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

21. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

22. All'articolo 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati

con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

23. Le regioni e le Province autonome di Trento di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 149 si considerano adempienti al patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.


24. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 21. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

25. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Il Relatore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Garavito". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail on the final letter.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ARTICOLO 4-bis

(Patto di stabilità interno)

Il comma 1 apporta le modifiche ai commi 12 e 12 quater dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con la finalità di rendere applicabile la riduzione della manovra a carico degli enti territoriali connessa alla cosiddetta Robin Tax.

L'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011 prevede, infatti, che la manovra prevista dall'articolo 20, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto legge n. 138/2011, può essere complessivamente ridotta di un importo fino alla totalità delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, commi da 1 a 6, dello stesso decreto (Robin tax). La riduzione della manovra correttiva è distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata. Il successivo comma 12 quater subordina l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 alla istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari entro il 31 dicembre 2011.

Il riparto tra i comparti della riduzione di cui trattasi direttamente nell'ambito della legge di stabilità, evitando il rinvio alla decretazione ministeriale, permette di quantificare immediatamente il concorso alla manovra, al netto della riduzione della robin tax, dei singoli enti, in grado pertanto di programmare la loro attività finanziaria e garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il riparto è stato effettuato in base al peso delle manovre previste sia dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Inoltre, la costituzione dei consigli tributari permane requisito essenziale per beneficiare dell'assegnazione del 100% delle maggiori entrate recuperate attraverso la lotta all'evasione.

La disposizione proposta al comma 2, analogamente, mira ad effettuare il riparto della riduzione del contributo degli enti alla manovra per l'anno 2012, per un importo non superiore, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 200 milioni di euro (articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98/2011) direttamente in sede di legge di stabilità, evitando il rinvio al decreto ministeriale.

Pertanto, un importo di 20 milioni a valere sui predetti 200 milioni è destinato, in funzione premiale, in favore degli enti territoriali che avviano nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La norma di cui al comma 3 è finalizzata a modificare l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legge 98 del 2011 relativamente alla individuazione delle classi di virtuosità, che si ritiene debbano essere ridotte a due non essendo prevista una graduazione degli obiettivi di concorso alla manovra in base alla classe di appartenenza.

Ulteriori integrazioni, previste anche con i successivi commi 4, 5 e 6, riguardano la previsione della ponderazione degli indici di virtuosità e lo slittamento di parte di questi, in termini applicativi, al 2013 o la diretta soppressione. I parametri in argomento necessitano di indagini apposite per cui, in alcuni casi, se ne prevede l'utilizzo nell'anno 2013, quando l'Amministrazione sarà in grado di applicarli senza incorrere in possibili controversie.

Il comma 7 ripropone infine quanto già inserito nella legge di stabilità 2011 (n. 220/2011), al comma 121, relativamente all'obbligo di attestazione da cui risulti il rispetto del patto al fine di poter legittimamente ricorrere a mutui e prestiti obbligazionari.

ARTICOLO 4-ter

(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Le disposizioni recate dall'articolo sono rivolte a definire le regole di dettaglio del patto di stabilità interno dei Comuni e delle Province per gli esercizi 2012 e successivi.

In particolare, il comma 2 indica le percentuali che tali enti dovranno applicare sulla spesa corrente media 2006-2008 per individuare i propri obiettivi da raggiungere.

Tali percentuali sono distinte per le province (16,5% nel 2012 e 19,7% nel 2013 e successivi), per i comuni al di sopra dei 5000 abitanti (15,6% nel 2012 e 15,4% nel 2013 e successivi) e per i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti (15,4% nel 2013 e successivi) che saranno sottoposti alle regole del patto di stabilità a partire dall'anno 2013, così come stabilito dall'articolo 16, comma 31, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

Tali percentuali si applicano nelle more della adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'individuazione degli enti virtuosi.

Vengono ribadite le regole relative alla individuazione del saldo di competenza mista (comma 3), già previste nella legge 13 dicembre 2010, n. 220, e alle modalità di deduzione degli importi delle riduzioni dei trasferimenti (comma 4) di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I commi 5 e 6 disciplinano invece le modalità di individuazione degli obiettivi sia da parte degli enti virtuosi che da parte di quelli non virtuosi.

Il comma 5, infatti, richiamando quanto stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che gli enti che si collocheranno nella classe dei virtuosi, in base a quanto previsto dal medesimo articolo 20 comma 2, saranno chiamati a conseguire il saldo zero, ovvero un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 6.

Il comma 6 infatti dispone che le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2006-2008 per individuare l'obiettivo degli enti locali non virtuosi non possono essere superiori ad un determinato limite diversificato per province (16,9% nel 2012 e 20,1% nel 2013 e successivi), comuni con popolazione al di sopra dei 5000 abitanti (16,0% nel 2012 e 15,8% nel 2013 e successivi) e comuni con popolazione tra i 1001 e i 5000 abitanti (15,8 % nel 2013 e successivi).

I commi da 7 a 17 confermano le disposizioni vigenti riguardanti le esclusioni dal patto di stabilità interno (interventi di protezione civile, fondi comunitari, spese per censimenti ISTAT, grandi eventi, spese connesse al federalismo demaniale, etc).

Il comma 18, concerne l'attestazione del patto di stabilità interno, in sede di bilancio di previsione.

Il comma 19 ripropone le disposizioni relative al monitoraggio del patto di stabilità e estende l'obbligo del monitoraggio ai comuni con popolazione compresa tra i 1001 e i 5000 abitanti a decorrere dal 2013.

Con riferimento alla certificazione, il comma 20 prevede la certificazione delle risultanze del patto entro il termine perentorio del 31 marzo, con l'aggiunta della previsione di un termine perentorio oltre il quale gli enti non possono procedere alla rettifica della certificazione stessa.

Il comma 21 dispone restrizioni sui prelevamenti di tesoreria in caso in cui i prelevamenti stessi non siano coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea in linea con quanto già disposto dal comma 111 della citata legge 220/2010.

Vengono altresì riproposte: al comma 22 le norme concernenti Roma Capitale, prevedendo l'anticipazione del termine di presentazione della proposta di accordo al 31 marzo, al comma 23 le norme relative agli enti di nuova istituzione, al comma 24 le regole per gli enti commissariati e al comma 25 sono individuati gli organi che possono accedere alle informazioni relative al patto di stabilità interno, già contenute nella legge di stabilità 2011.

I commi da 26 a 31 integrano e perfezionano il quadro sanzionatorio già delineato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (articolo 7, comma 2), il quale viene testualmente richiamato al comma 26.

Il comma 27 integra le norme sulle sanzioni indicando le modalità applicative per le regioni Sardegna e Sicilia, tuttora beneficiarie di trasferimenti erariali; i commi 28 e 29 invece prevedono l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce e il relativo obbligo di comunicazione a carico degli enti locali.

I commi 30 e 31, relativi alla nullità dei contratti di servizio stipulati in elusione alle regole del patto e alle sanzioni a carico dei responsabili della non corretta imputazione delle voci di bilancio o di altre forme elusive, ricalcano quanto stabilito dai commi 111-bis e 111-ter dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Articolo 4-quater

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)

Le disposizioni recate dall'articolo sono rivolte a definire le regole di dettaglio del patto di stabilità interno delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per gli esercizi 2012 e successivi.

In particolare, i commi da 2 a 9, prevedono che, il complesso delle spese finali, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ridotti degli importi di cui alle tabelle del comma 2, per la competenza finanziaria, e del comma 3, per la cassa.

Gli obiettivi così determinati sono destinati ad essere ridefiniti a seguito dell'individuazione degli enti virtuosi ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98/2011. In particolare, l'obiettivo delle regioni collocate nella classe più virtuosa non sarà superiore alla media delle spese finali del triennio 2007 – 2009, ridotta dello 0,9 per cento, mentre l'obiettivo delle altre regioni sarà incrementato della quota di manovra ridotta alle regioni virtuose.

Il contributo di ciascuna regione a statuto ordinario alla manovra, determinato in funzione dell'incidenza della media delle spese finali, di competenza e di cassa, rispetto alla sommatoria delle stesse medie delle spese finali nel loro complesso per le regioni a statuto ordinario, per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi, è costituito dai seguenti importi:

(in migliaia di euro)

**Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza
finanziaria aggiuntivo rispetto al DL 78/2010**

REGIONI	INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA SPESE FINALI 2007/2009 COMPETENZA	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	3,55%	26.465	56.838
BASILICATA	2,46%	18.348	39.405
CALABRIA	4,93%	36.764	78.956
CAMPANIA	13,21%	98.398	211.325
EMILIA ROMAGNA	6,64%	49.491	106.289
LIGURIA	3,14%	23.408	50.272
LAZIO	16,02%	119.357	256.338
LOMBARDIA	12,86%	95.810	205.765
MARCHE	2,98%	22.223	47.728
MOLISE	1,26%	9.396	20.179
PIEMONTE	9,25%	68.892	147.957
PUGLIA	7,34%	54.713	117.504
TOSCANA	6,33%	47.183	101.332
UMBRIA	2,73%	20.321	43.642
VENETO	7,28%	54.231	116.470
TOTALE	100,00%	745.000	1.600.000

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al DL 78/2010			
REGIONI	INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA SPESE FINALI 2007/2009 CASSA	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	3,56%	26.557	57.035
BASILICATA	2,79%	20.770	44.606
CALABRIA	5,30%	39.512	84.857
CAMPANIA	11,98%	89.286	191.755
EMILIA ROMAGNA	7,87%	58.630	125.917
LIGURIA	3,85%	28.687	61.609
LAZIO	9,33%	69.539	149.346
LOMBARDIA	15,87%	118.203	253.860
MARCHE	3,18%	23.710	50.921
MOLISE	1,40%	10.406	22.349
PIEMONTE	10,52%	78.392	168.359
PUGLIA	6,29%	46.824	100.561
TOSCANA	7,78%	57.991	124.545
UMBRIA	2,63%	19.582	42.056
VENETO	7,64%	56.911	122.224
TOTALE	100,00%	745.000	1.600.000

Le elaborazioni per ripartire la manovra tra le regioni sono state effettuate sulla base dei dati trasmessi da ciascun ente nell'ambito del monitoraggio del Patto di stabilità interno 2011.

Le spese finali sono calcolate al netto:

- l) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- m) delle spese per la concessione di crediti;
- n) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
- o) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
- p) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
- q) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;
- r) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
- s) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
- t) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
- u) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- v) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.
- m) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, le regole del patto di stabilità interno sono rimesse ad appositi accordi tra il Presidente di ciascun ente ed il Ministro

dell'economia e delle finanze e prevedono che il contributo alla manovra venga garantito secondo modalità differenziate.

In particolare, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano contribuiscono alla manovra migliorando il proprio saldo programmatico 2011, espresso in termini di competenza mista, pari alla somma dei seguenti addendi:

- 1) accertamenti di parte corrente al netto degli impegni di parte corrente;
- 2) incassi in conto capitale al netto dei pagamenti in conto capitale;
- 3) pagamenti per concessioni crediti al netto degli incassi per riscossioni di crediti.

Le regioni a statuto speciale, Friuli, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta contribuiscono alla manovra riducendo il proprio obiettivo programmatico 2011 (di cassa e di competenza) costituito dal livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, espresso in termini di competenza e di cassa.

Il concorso alla manovra finanziaria di ciascuna autonomia speciale per gli anni 2012, 2013 e successivi, è pari ai seguenti importi:

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011						
AUTONOMIE SPECIALI	2012			2013 e successivi		
	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
BOLZANO	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
FRIULI VENEZIA GIULIA	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
SARDEGNA	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
SICILIA	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
TRENTINO ALTO ADIGE	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
TRENTO	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987

VALLE D'AOSTA	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
TOTALE	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

I commi successivi riguardano la disciplina della “compensazione degli obiettivi” (comma 14) e del “patto regionale integrato” (comma 16), che costituiscono importanti strumenti di attenuazione delle rigidità del patto di stabilità interno.

Per le Regioni che adottano il patto “ per tetti ” la “compensazione degli obiettivi” consente di incrementare l’obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell’obiettivo di competenza.

La norma individua con precisione le spese di competenza che è possibile ridurre in modo tale da non produrre effetti negativi sull’indebitamento netto. Di conseguenza, l’allargamento dell’obiettivo di cassa comporta la definizione di due distinti obiettivi di competenza: l’obiettivo di competenza finanziaria riguardante le spese oggetto di compensazione e l’obiettivo di competenza riguardante le spese non compensate.

A decorrere dal 2013, il “patto regionale integrato” consentirà alle singole regioni e alle province autonome, di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all’individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno.

In caso di mancato rispetto degli obiettivi complessivi concordati, le regioni e le province autonome rispondono attraverso un maggior concorso delle stesse, nell’anno successivo, in misura pari alla differenza tra l’obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.

Nell’anno 2012, nelle more dell’entrata in vigore del “patto regionale integrato” continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti il cd. “patto verticale e orizzontale” di cui ai commi da 138 a 143 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220

I commi da 17 a 20 riguardano il monitoraggio del patto di stabilità interno e la certificazione dei risultati.

I commi da 21 a 25 definiscono il sistema sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, confermando quello previsto nel 2011, disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. In particolare, il comma 22 individua, definendone con precisione le modalità di calcolo, i casi in cui non si applica la sanzione del versamento al bilancio dello Stato dell’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato.

RELAZIONE TECNICA

Art. 4-bis

(Patto di stabilità interno)

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera m, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli articoli 4-bis, 4-ter e 4-quater introducono le norme di dettaglio che consentono agli enti territoriali di perseguire gli obiettivi del patto di stabilità interno complessivamente determinati dall'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010 e dall'articolo 20 del decreto legge n. 98/2011, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge n. 138/2011.

In particolare, le disposizioni contenute nel presente articolo, al fine di consentire la determinazione delle percentuali che le regioni e gli enti locali dovranno applicare per individuare il proprio obiettivo 2012, ripartiscono, fra le regioni, le province ed i comuni, l'importo di 1.800 milioni relativo alla cosiddetta "Robin Tax" (articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011) e l'importo di 200 milioni previsto come premialità per gli enti virtuosi (articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98/2011).

I commi 1 e 2 dispongono il riparto della riduzione della manovra in relazione alla cosiddetta "Robin Tax" e ai richiamati 200 milioni, secondo le tabelle di seguito allegate. Il riparto è effettuato in misura proporzionale all'incidenza dei contributi alle manovre di ciascun comparto, previsti dai decreti legge n. 78/2010 e n. 138/2011.

Riparto di 1.800 milioni (Robin tax) proporzionale ai contributi del dl 78/2010 e del dl 138/2011				Riparto di 200 milioni (virtuosità) proporzionale ai contributi del dl 78/2010 e del dl 138/2011			
	Manovra dl 78+ dl 138 (2012)	Incidenza % della manovra	Riduzione Robin		dl 78+ dl 138 (2012)	%	Riparto virtuosità
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=1.800*b</i>		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=180*b</i>
<i>Regioni SO</i>	6.100	42%	760	<i>Regioni SO</i>	6.100	53%	95
<i>Regioni SS</i>	3.000	21%	370	<i>Province</i>	1.200	10%	20
<i>Province</i>	1.200	8%	150	<i>Comuni</i>	4.200	37%	65
<i>Comuni</i>	4.200	29%	520	<i>Sperimentazione (art. 36 d. l.vo 118/2011)</i>			20
Totale	14.500	100%	1.800	Totale	11.500	100%	200

Le disposizioni non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che intervengono solo nel riparto della riduzione della manovra a valere sul patto di stabilità interno, la cui compensazione è stata già individuata con le disposizioni di cui ai decreti legge n. 98/2011 e n. 138/2011.

I commi da 3 a 6 sono finalizzati a posticipare al 2013 l'utilizzo di alcuni parametri per l'individuazione degli enti locali virtuosi. Le disposizioni, pertanto, non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 7 mira a garantire l'applicazione della sanzione correlata al divieto di ricorso al debito e pertanto non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Art.4-ter

(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Le disposizioni del patto di stabilità interno definiscono le modalità del concorso alla manovra degli enti locali previsto dall'articolo 14 del decreto legge n.78/2010, dall'articolo 20 del decreto legge n. 98/2011 e dall'articolo 1 del decreto legge n.138/2011. Il concorso complessivo è pari, per le province, a 1.200 milioni di euro per il 2012 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2013, mentre, per i comuni, a 4.200 milioni di euro per il 2012 e a 4.500 milioni a decorrere dal 2013. Tali importi, limitatamente al 2012, sono ridotti degli importi disposti sia dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011, - la cosiddetta "Robin Tax", per 150 milioni di euro per le province e per 520 milioni di euro per i comuni - sia dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 - pari a 200 milioni di euro per gli enti virtuosi, di cui 20 milioni di euro per le province e 65 milioni di euro per i comuni.

Più precisamente, il comma 2 stabilisce le percentuali che gli enti locali applicano alle spese medie correnti registrate nel triennio 2006-2008. Tali percentuali sono tali da assicurare il concorso alla manovra di finanza pubblica delle province e dei comuni soggetti alle regole del patto di stabilità interno in misura pari agli importi del contributo complessivo richiesto di seguito evidenziati.

		<i>Comuni</i>		<i>Province</i>	
		Manovra 2012	Manovra 2013 e successivi	Manovra	Manovra 2013 e successivi
dl 78/2010	a	2.500	2.500	500	500
Manovra dl 98/2011 e 138/2011	b	1.700	2.000	700	800
<i>Robin Tax</i>	c	520		150	
<i>Quota 200 milioni</i>	d	65		20	
Manovra Totale	e=a+b-c-d	3.615	4.500	1.030	1.300

Articolo 4-quater

(Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano)

Le disposizioni del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome definiscono le modalità di attuazione del concorso alla manovra per Regioni e Province autonome previsto dell'articolo 20 del decreto legge n. 98/2011, (1.600 milioni per le Regioni a statuto ordinario e 2.000 milioni per Autonomie speciali a decorrere dall'anno 2012), ridotto degli importi previsti dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011 (Robin Tax per 1.800 milioni, di cui 760 milioni per le regioni a statuto ordinario e 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano), e dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 (200 milioni nel 2012 per gli enti virtuosi, di cui 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario). Il suddetto concorso alla manovra finanziaria è aggiuntivo rispetto a

quello previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Nel triennio 2012-2014 le regole del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario individuano con precisione la riduzione degli obiettivi relativi al complesso delle spese finali, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, di ciascuna regione a statuto ordinario, in modo da garantire gli effetti finanziari complessivi della manovra

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al DL 78/2010			
REGIONI	INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA SPESE FINALI 2007/2009 COMPETENZA	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	3,55%	26.465	56.838
BASILICATA	2,46%	18.348	39.405
CALABRIA	4,93%	36.764	78.956
CAMPANIA	13,21%	98.398	211.325
EMILIA ROMAGNA	6,64%	49.491	106.289
LIGURIA	3,14%	23.408	50.272
LAZIO	16,02%	119.357	256.338
LOMBARDIA	12,86%	95.810	205.765
MARCHE	2,98%	22.223	47.728
MOLISE	1,26%	9.396	20.179
PIEMONTE	9,25%	68.892	147.957
PUGLIA	7,34%	54.713	117.504
TOSCANA	6,33%	47.183	101.332
UMBRIA	2,73%	20.321	43.642
VENETO	7,28%	54.231	116.470
TOTALE	100,00%	745.000	1.600.000

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al DL78/2010			
REGIONI	INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA SPESE FINALI 2007/2009 CASSA	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	3,56%	26.557	57.035
BASILICATA	2,79%	20.770	44.606
CALABRIA	5,30%	39.512	84.857
CAMPANIA	11,98%	89.286	191.755
EMILIA ROMAGNA	7,87%	58.630	125.917
LIGURIA	3,85%	28.687	61.609
LAZIO	9,33%	69.539	149.346
LOMBARDIA	15,87%	118.203	253.860
MARCHE	3,18%	23.710	50.921
MOLISE	1,40%	10.406	22.349
PIEMONTE	10,52%	78.392	168.359
PUGLIA	6,29%	46.824	100.561
TOSCANA	7,78%	57.991	124.545
UMBRIA	2,63%	19.582	42.056
VENETO	7,64%	56.911	122.224
TOTALE	100,00%	745.000	1.600.000

Anche per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è stato determinato puntualmente il concorso di ciascuna autonomia speciale alla manovra, in modo da garantire, sia attraverso il cd. "patto per tetti di spesa" (adottato dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta), sia attraverso il cd. "patto per saldi" (adottato dalla Regione Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano), l'effetto sui saldi di finanza pubblica pari a 2.130 milioni (di cui 500 milioni aggiuntivi rispetto al 2011 previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010 e 1.630 milioni previsti dall'articolo 20 del decreto n. 98/2011, al netto della Robin Tax) per il 2012 e a 2.500 milioni (di cui 500 milioni aggiuntivi rispetto al 2011 previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010 e 2.000 milioni previsti dall'articolo 20, del decreto legge n. 98/2011) per il 2013 e successivi.

Il contributo di ciascuna autonomia speciale alla manovra è stato determinato in funzione dell'incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle autonomie speciali nel loro complesso comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166. Le spese finali sono state calcolate con le stesse modalità previste per le Regioni a statuto ordinario.

In particolare, nel triennio 2012-2014 l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno delle autonomie speciali prevede che ciascun ente riduca il proprio obiettivo programmatico 2011 (di cassa e di competenza) o migliori il proprio saldo programmatico 2011, espresso in termini di competenza mista, dei seguenti importi:

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011						
AUTONOMIE SPECIALI	2012			2013 e successivi		
	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
BOLZANO	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
FRIULI VENEZIA GIULIA	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
SARDEGNA	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
SICILIA	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
TRENTINO ALTO ADIGE	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
TRENTO	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
VALLE D'AOSTA	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
TOTALE	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

8 NOV. 2011

[Handwritten signature]

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]